
COMUNE DI QUAREGNA
(Provincia di Biella)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI AGEVOLATE**

PARTE I

PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO - ASSISTENZIALI AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi sociali e socio-assistenziali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato ed integrato con D.Lgs. n. 130 del 3-5-2000 e relativi decreti attuativi.

Art. 2

Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3

Definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione sociale o socio-assistenziale agevolata

1. Definizione Ise, Isee e dei servizi interessati

I Servizi e le prestazioni inserite nel presente regolamento sono assoggettate a quanto previsto dal Dlgs. 109/1998, così come modificato dal Dlgs. 130 del 3 maggio 2000, Dpcm. 221/1999 così modificato dal Dpcm n. 242 del 4 aprile 2001 e dal Dpcm del 18 maggio 2001 con i quali:

- a) si individuano le prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate;
- b) si determina nella misura del 20% l'indicatore della situazione patrimoniale
- c) si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
- d) si forniscono modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, per la determinazione dell'Ise e del controllo dei dati dichiarati;
- e) si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).

SERVIZI INTERESSATI

Il Dpcm 221/1999 dispone all'articolo 1 comma 1: "le disposizioni del Dlgs. 109/98 si applicano (...) ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori". Sono pertanto, interessati alla revisione dei criteri per stabilire la partecipazione dei cittadini al costo dei servizi in particolare:

- Asili nido;
- Refezione scolastica;
- Centri estivi comunali per bambini frequentanti le scuole materne e elementari;
- Assistenza economica;
- Assistenza domiciliare;
- Mensa del pensionato;
- Pasti a domicilio;
- Lavanderia;
- Soggiorni marini per anziani;
- Integrazioni rette strutture residenziali per anziani e disabili;
- Eventuali altre iniziative o servizi che prevedano forme di agevolazione all'utenza (es. Progetto sperimentale "Agenzia Solidale" per il lavoro domestico).

CHE COS'E' L'ISE

E' l'acronimo che sta per "indicatore della situazione economica" ed è pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rettificato nella misura del 20% dei valori patrimoniali.

CHE COS'E' L'ISEE

E' l'acronimo che sta per "indicatore della situazione economica equivalente" ed è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (Ise) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del Dlgs 109/98.

3.9) Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, si riporta l'articolo 1- bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999, n 221, e successive modificazioni:

genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta dai soggetti indicati nel presente articolo.

3.3 Definizione della situazione economica

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'ammontare dell'indicatore della situazione reddituale e dall'indicatore della situazione patrimoniale.

a) Indicatore della situazione reddituale

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente il nucleo familiare:

1. il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del Codice civile. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibile ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente.
2. i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
3. i proventi derivanti da attività agricole, per i quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione Iva;
4. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.¹

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino alla concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 (di 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti e nel caso in cui i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva

¹ Il tasso attualmente definito con comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il 2001 è pari al 5,57%.

unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Dato atto che gli interventi e i servizi disciplinati nel presente regolamento sono volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito, e che gli Enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, si considerano come componente reddituale per l'accesso alle prestazioni emolumenti a diverso titolo e da diversi soggetti erogati riferendosi ai singoli servizi e prestazioni agevolate richieste. (Es. Assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, etc.) Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, al fine dell'applicazione del presente regolamento vengono tenute in conto le rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

La validità di applicazione della variazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.

B) Indicatore della situazione patrimoniale

La componente patrimoniale è determinata sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

- a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,70 (€ 100.000.000). Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 2. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- b) il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in EURO e approssimato per difetto ai 500 EURO (esempio : € 510,00 = € 500,00).

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (€ 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo.

L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma tra il patrimonio immobiliare (valore punto a) e il patrimonio mobiliare al netto della franchigia (valore punto b). Tale indicatore va moltiplicato per 0,2.

E' facoltà dell'Ente, nell'ambito dei controlli richiedere ulteriori informazioni o documenti ad integrazione di quanto dichiarato.

Art. 4

Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

Le disposizioni dei decreti richiamati, non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile² e per i quali il richiedente la prestazione sociale agevolata si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 438 del codice civile, è individuata con i criteri di cui all'art. 11 ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- 100% nel caso di coniugi o convivenze di fatto, figli o genitori
- 50% nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli

Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i tenuti al pagamento nella quota del 100%, sebbene in vita, non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si prevede l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente Regolamento senza dover ricorrere ulteriormente alla compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50%.

² Art. 433 (Persone obbligate) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Individuazione del Minimo Vitale e del Minimo Alimentare

Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui all'articolo precedente si individua il minimo vitale definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona in € 6.507,36

(pari a £. 12.600.000) valore ISEE.

Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE. Es. un nucleo familiare composto da 5 componenti con reddito ISE pari a € 18.592,45 (£. 36.000.000) e un parametro di 2.85 avrà un reddito ISEE di € 6.507,36 (pari a £. 12.600.000).

Il valore del minimo vitale è stato ottenuto riparametrando il valore della situazione economica per un nucleo familiare di 5 persone fissato dallo Stato in € 18.592,45

(valore ISE) per ottenere gli assegni ai sensi dell'art. 65 della legge 23/12/98 n. 448.

La soglia stabilita dalla normativa nazionale è stata adottata come misura di contrasto della povertà tenendo conto dei dati forniti dalla commissione parlamentare di indagine sulla povertà e l'emarginazione.

L'assunzione dei valori stabiliti dallo Stato è finalizzata ad evitare inopportune discrepanze nel considerare la situazione economica delle persone che richiedono prestazioni a carico dei servizi sociali e socio assistenziali della Città e coloro che chiedono le prestazioni previste dalla normativa di cui sopra.

Il minimo vitale sopra indicato potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale e risulta essere pari a € 4.016 (£. 7.776.000)

Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati nella tabella 1 dell'art. 17.³

³ N.B. Il procedimento utilizzato per la riparametrazione è il seguente:

$$\frac{(\text{valore della scala equivalenza dlgs 109/98} + \text{eventuali maggiorazioni})}{2,85} \times 36.000.000$$

Azt. 9

Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe

La Giunta Comunale determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa). A questo scopo si stabilisce un reddito Ise oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che può essere diversificato per servizio; questo fungerà da spartiacque ed è decisivo poiché costituirà il parametro di riferimento per i successivi calcoli in funzione dei beneficiari.

Sulla base di esso vengono poi determinate le rette o tariffa agevolate.

La retta o tariffa agevolata e la compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi possono essere attribuite a ciascun utente con le seguenti modalità:

- collocazione dell'utente in eventuali fasce economiche corrispondenti a scaglioni Ise predeterminati;
- casi particolari in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio sociale competente in funzione di progetti di intervento personalizzati con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con l'utente interessato.

Modalità di accesso

Il genitore dell'utente o persona in sua vece può rivolgersi all'Ufficio P presentando apposita domanda.

Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di dell'utenza.

Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale e annualmente con deliberazione della Giunta stessa *in riferimento all'arrotondamento alle cento lire superiori.*⁵⁶

I criteri di pagamento in percentuale a carico dell'utente in funzione della t (Minimo Vitale) Art. 6 di cui al presente regolamento (art. 9), s tabella n. 6 dell'allegato stesso.

Art. 13

Centri estivi comunali per minori

E' un servizio rivolto ai bambini frequentanti le scuole materne ed elementa priorità ai residenti., si svolge nel periodo di chiusura delle scuole.

Modalità di accesso.

Il genitore utente o persona in sua vece può rivolgersi all'Ufficio Publ presentando apposita domanda, se disponibili eventuali posti possono esse minori non residenti nel territorio del Comune di Biella purché frequer cittadine.

Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di p dell'utenza.

Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale e vi periodicamente con deliberazione della Giunta stessa *in riferimento all'indi arrotondamento alle cento lire superiori.*

I criteri di pagamento in percentuale a carico dell'utente in funzione della tat all'articolo 6: (Minimo Vitale) di cui al presente regolamento (art. 9), son tabella n. 6 dell'allegato stesso.

⁵⁶ trattasi di indicazione sottoposta prioritariamente alla valutazione della parte politica.

5-erimento all'art.

terminazione degli

9 possono individu umendo quale pri

tabella di seguito sul Minimo Vital

tabella n° 4

ASCIA A	I
€ 6.507,36	€
- 12.600.000)	(€

inserimento in ur si come indicati a

4